

Come si valuta se esiste o no il consenso a un rapporto sessuale

di Luigi Ferrarella (Corriere della Sera)

La violenza sessuale esiste solo quando si viene aggrediti?

No, l'articolo 609 bis punisce anche la violenza sessuale per induzione, intesa come quella nella quale il soggetto attivo approfitta delle condizioni di inferiorità della vittima (fisica o psichica o entrambe, anche determinate da droga o alcol) per carpirne un consenso fittizio al rapporto sessuale.

Se chi denuncia non era stata drogata, ma si era drogata, la sua denuncia perde valore?

Non necessariamente. Tra le condizioni di inferiorità, da tempo la giurisprudenza fa rientrare quelle determinate proprio anche dall'eventuale volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti da parte della vittima stessa, perché anche in quei casi conta la sua situazione di menomazione che, a prescindere da chi l'abbia causata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali di chi agisce. Il discrimine è il consenso consapevole del partner, da stabilire per i giudici caso per caso.

Da cosa si valuta il consenso o meno?

È violenza sessuale una condotta che prevarichi la sfera della integrità sessuale di una persona non solo in presenza della manifestazione di un suo chiaro dissenso (che può essere pure non esplicitato ma comunicato per fatti concludenti), bensì anche in assenza di un suo consenso non espresso (neppure tacitamente). Per la Cassazione il consenso deve quindi non solo esistere all'inizio, ma anche permanere per tutto il rapporto, e in ogni momento può essere revocato dal partner, o a causa di un ripensamento o magari anche solo per la mancata condivisione dei modi di consumare il rapporto. L'errore nel distinguere il consenso non esenta da responsabilità, perché il dubbio sulla ricorrenza dell'altrui valido consenso assume peso favorevole solo quando il fraintendimento sia stato determinato da un contenuto espressivo equivoco del partner.